

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE'LONGHI S.p.A.
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. (di seguito "La Società") con riferimento all'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2004 (errata corrige pubblicata nel n. 72 del 26 marzo 2004) presso il Boscolo Hotel Maggior Consiglio, Treviso, via Terraglio 140, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2004, stessi luogo ed ora, è il seguente:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2003, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso.
3. Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso.
4. Nomina della società di revisione ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione per il triennio 2004, 2005 e 2006.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.

Parte straordinaria:

1. Modifica dello statuto sociale in seguito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario D.Lgs. 6/2003.

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2003, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 82, c. 2, lett. b) della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Treviso, 9 aprile 2004

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De'Longhi

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

in seguito alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, siete chiamati a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra il minimo di tre e il massimo di tredici stabiliti dall'art. 9 dello Statuto e fissarne i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore depositate presso la sede sociale verranno presentate dal Presidente in sede di Assemblea.

Per quanto concerne i compensi dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, si suggerisce, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., di fissare un compenso annuale pari a quello fissato alla nomina degli Amministratori in scadenza, Euro 20.658,28 (ventimilioneiseicentocinquantotto/28) ciascuno e dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la definizione di eventuali maggiori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, a sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ..

Treviso, 9 aprile 2004

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De'Longhi

3. Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale scade con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003. Siete quindi chiamati a nominare un nuovo organo di controllo che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, deve essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Si ricorda che, a tal proposito, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, le liste per la nomina del Collegio Sindacale, con i curricula e le relative attestazioni, dovranno essere depositate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri soci, di almeno il 2% del capitale sociale presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Alle elezioni dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo ed il secondo membro supplente;
- nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato. La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi dei Sindaci, si propone di fissare l'emolumento annuo sulla base di quanto previsto dalle tariffe minime professionali.

Treviso, 9 aprile 2004

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De'Longhi

4. Nomina della società di revisione ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione per il triennio 2004, 2005 e 2006

Signori Azionisti,

con il rilascio del giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato relativo all'esercizio 2003 viene a scadere l'incarico conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. relativamente al triennio 2001-2003 sia per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 sia delle relazioni semestrali, anche a livello consolidato, relative al primo semestre degli stessi anni.

Si rende dunque necessario provvedere a conferire i suddetti incarichi di revisione per il successivo triennio, determinando i relativi compensi.

In proposito, il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, ha ritenuto opportuno esaminare, oltre ad una nuova proposta di PricewaterhouseCoopers S.p.A., anche la proposta alternativa di un'altra società di revisione per valutarne gli aspetti economici, professionali e qualitativi.

Sulla base di tali analisi, si propone una nuova nomina della medesima società di revisione in scadenza, la cui proposta è risultata preferibile, tenuto conto, tra l'altro, anche che PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha maturato nei precedenti anni di revisione un'approfondita conoscenza delle procedure contabili ed amministrative della Società e delle controllate incluse nel piano di lavoro. Il contenuto incremento dei corrispettivi rispetto a quanto previsto nella precedente offerta è da ritenere inevitabile conseguenza di una serie di fattori, tra i quali:

1. il rafforzamento della qualità delle risorse dedicate alla revisione contabile in seguito all'inasprimento delle regole internazionali in materia a causa dei recenti eventi statunitensi ed italiani;
2. l'introduzione di nuovi principi di revisione e il conseguente aumento della complessità dell'attività di revisione;
3. il tasso di inflazione;
4. l'ampliamento dell'area di consolidamento.

Si allega, altresì, il parere del Collegio Sindacale sulla proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile, espresso ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 58/1998.

Proposta di revisione contabile di PricewaterhouseCoopers S.p.A.

L'oggetto della proposta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. riguarda:

- l'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. n. 58/1998 del bilancio d'esercizio della De'Longhi S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo De'Longhi relativi agli esercizi al 31 dicembre 2004, 2005 e 2006;
- l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2004, 2005 e 2006, come raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 97001574 del 20 febbraio 1997.

L'incarico comporterà anche l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. n. 58/1998.

Il dettaglio degli onorari per De'Longhi S.p.A. per il singolo esercizio è il seguente:

	Ore	Onorari (Euro)
Incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della De'Longhi S.p.A.	1.150	95.500
Incarico di revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo De'Longhi	330	33.000
Incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale della De'Longhi S.p.A.	600	51.000
Attività di controllo di cui all'art. 155 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998	100	9.000
Totale ore e onorari	2.180	188.500

A tali importi sono da aggiungere le spese vive e di segreteria, addebitate al costo, l'IVA e il contributo di vigilanza a favore della Consob (attualmente del 4,8%).

La stima dei corrispettivi per l'intero Gruppo è la seguente:

	Onorari (Euro)
Totale De'Longhi S.p.A.	188.500
Totale controllate Italia	146.500
Totale estere	505.552
Totale Gruppo	840.552

Le tariffe orarie utilizzate per ogni categoria di personale impiegato sono le seguenti:

Categoria professionale	Tariffa oraria (Euro)
Partner	200
Manager	140
Senior	80
Assistano	55

I corrispettivi saranno annualmente aggiornati a decorrere dal 1° luglio 2005 in funzione della variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita e debitamente adeguati nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996.

La proposta presentata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. rimane depositata agli atti della Società, presso la sede sociale.

Vi proponiamo, quindi, di conferire l'incarico di revisione per il triennio 2004, 2005 e 2006 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., fissando il corrispettivo per l'attività svolta per la Vostra Società in Euro **840.552** annui.

Treviso, 9 aprile 2004

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De'Longhi

DE' LONGHI S.p.A.

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA PROPOSTA DI CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2004-2006, A NORMA
DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

Signori Azionisti,

con riferimento alla proposta che Vi viene formulata dal Consiglio di Amministrazione di affidare la revisione contabile dei bilanci di De' Longhi S.p.A. e dei bilanci consolidati di gruppo degli esercizi al 31 dicembre 2004, 2005, 2006 alla Società PriceWaterhouse Coopers S.p.A., il Collegio Sindacale esaminata la documentazione inviata dalla società stessa in data 26 marzo 2004 rileva che oggetto di tale proposta è:

- *la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2004, 2005, 2006 di De' Longhi S.p.A. ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 58/1998;*
- *la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2004, 2005, 2006 come raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 97/1574 del 20 febbraio 1997;*
- *l'attività di verifica prevista dall'art. 155 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 58/1998, sulla base di procedure che corrispondano a quelle raccomandate dalla Consob.*

Il Collegio Sindacale rileva, inoltre, che la proposta in esame contiene un articolato piano delle modalità tecniche ed organizzative di svolgimento degli incarichi proposti e che detto piano risulta adeguato.

La Società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguate all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.

Il compenso richiesto appare congruo in relazione sia ai correnti compensi di mercato sia ai compensi complessivamente percepiti dalla medesima Società di revisione per gli incarichi svolti durante il precedente triennio presso il gruppo De' Longhi.

La Società di revisione in parola ha dichiarato con propria comunicazione di rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti normative e che, allo stato, non sussistono situazioni di incompatibilità.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 159, comma 1, D.Lgs. 58/1998 al conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2004, 2005, 2006 e dei relativi bilanci consolidati alla società di revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A. conformemente alla proposta della stessa in data 26 marzo 2004.

Milano, 9 aprile 2004

Il Collegio Sindacale

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione, da parte della Società, di azioni proprie, ai sensi del D.M. 5 novembre 1998, n. 437 e della Deliberazione Consob n. 11971/99.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Ricordiamo che la precedente autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 18 aprile 2001, è scaduta allo spirare dei diciotto mesi previsti dall'articolo 2357 del codice civile, senza che il Consiglio di Amministrazione ritenesse di avvalersi della menzionata autorizzazione assembleare, in assenza dei presupposti che facessero stimare tale operazione conforme all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato comunque a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, per un duplice ordine di ragioni:

- a) sarà possibile procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione;
- b) se del caso, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 14.000.000 (quattordici milioni) azioni ordinarie da nominali 3 (tre) euro cadauna, e in ogni caso in misura non eccedente la decima parte del capitale sociale e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato; l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

3. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'Articolo 2359-bis del codice civile.

4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie viene richiesta senza limiti di tempo.

5. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate, ai sensi dell'Articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sul mercato, secondo le modalità concordate con la società di gestione del mercato e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione avverrà mediante alienazione in borsa, ai blocchi, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali.

In caso di cessione di tutte o parte delle azioni acquistate, la riserva indisponibile che sarà costituita ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile si ridurrà proporzionalmente.

6. Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 20% e, come massimo, non superiore del 5 % (cinque per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinqueper cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita.. Tale limite di prezzo potrà essere derogato solo in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie è richiesta senza limiti di tempo.

7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

Treviso, 9 aprile 2004

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De'Longhi

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello statuto sociale in seguito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario D.Lgs. 6/2003.

Si riporta la relazione sulle proposte di modifica allo statuto sociale, già depositata presso la Consob in data 11 marzo 2004 e redatta in conformità all'allegato 3A, schema 3 Regolamento Emittenti.

Treviso, 9 aprile 2004

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De'Longhi

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI DE'LONGHI S.p.A.
SULLE PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO SOCIALE**

- in conformità all'allegato 3A, schema 3 Regolamento Emittenti -

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. (di seguito "La Società") con riferimento all'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Straordinaria dei soci convocata presso il Boscolo Hotel Maggior Consiglio, Treviso, via Terraglio 140, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2004, stessi luogo ed ora, prevede la modifica dello statuto sociale in seguito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario ex D.Lgs. n. 6/03.

Si fornisce di seguito l'esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si ripropone la modifica nel testo vigente (approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2003, atto del notaio dr.ssa Ada Stiz di Treviso rep. n. 79292, registrato a Treviso il 22 dicembre 2003) e in quello proposto, con relativa nota illustrativa delle variazioni apportate.

Tali modifiche non comportano l'attribuzione del diritto di recesso dalla Società, non integrando alcuno dei relativi presupposti di legge.

STATUTO DE'LONGHI S.p.A.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 1 Denominazione E' costituita una società per azioni con la denominazione "DE' LONGHI S.P.A."	Art. 1 Denominazione La società è denominata "DE' LONGHI S.P.A." <i>Nota:</i> viene indicata la denominazione, omettendo il riferimento alla costituzione della società, non più necessario.
Art. 2 Sede La Società ha sede legale in Treviso Via Lodovico Seitz n. 47. La società potrà istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze.	Art. 2 Sede La Società ha sede legale in Treviso. La società potrà istituire e sopprimere altrove, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. <i>Nota:</i> ai sensi dell'art. 2328, comma 2 n.2 c.c. si ritiene sufficiente ed opportuno indicare unicamente il Comune della sede legale. Viene specificata l'estensione dell'ambito territoriale nel quale sarà possibile istituire succursali, agenzie e rappresentanze.

Titolo II Capitale sociale – Azioni	Titolo II Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni – Strumenti finanziari partecipativi
<p>Art. 5 Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 448.500.000,00.= (quattrocentoquarantottomilionicinquecentomila virgola zerozero) , diviso in n. 149.500.000,00.= (centoquarantanovemilionicinquecentomila virgola zerozero) azioni del valore nominale di Euro 3 (tre) ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci può delegare a norma dell'art. 2443 C.C. al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale con l'osservanza delle modalità e dei limiti previsti allo stesso articolo 2443 C.C.</p> <p>Con Verbale di assemblea straordinaria in data 18 aprile 2001 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione fino ad un massimo di Euro 22.500.000.= (ventiduemilionicinquecentomila) con emissione di massimo n. 7.500.000.= (settemilionicinquecentomila) azioni con sovrapprezzo; tale aumento, dovrà essere deliberato entro il 18 aprile 2006 ed è posto al servizio di uno o più piani di incentivazione riservati a dirigenti e dipendenti della società e delle sue controllate.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nella riunione del 15 dicembre 2003, a rogito del notaio Ada Stiz n. 79292 di repertorio, in esercizio della facoltà attribuitagli dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi nominali euro 12.205.800,00 (dodicimiliduecentocinquemilaottocento/00) da offrire con sovrapprezzo a dirigenti e dipendenti della società e delle sue controllate, da sottoscrivere entro e non oltre il 28 febbraio 2006.</p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ha diritto ad un voto.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte nelle forme di legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione.</p> <p>La società potrà emettere anche obbligazioni convertibili in azioni.</p>	<p>Art. 5 Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 448.500.000,00.= (quattrocentoquarantottomilionicinquecentomila virgola zerozero) , diviso in n. 149.500.000,00.= (centoquarantanovemilionicinquecentomila virgola zerozero) azioni del valore nominale di Euro 3 (tre) ciascuna.</p> <p>Con Verbale di assemblea straordinaria in data 18 aprile 2001 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione fino ad un massimo di Euro 22.500.000.= (ventiduemilionicinquecentomila) con emissione di massimo n. 7.500.000.= (settemilionicinquecentomila) azioni con sovrapprezzo; tale aumento, dovrà essere deliberato entro il 18 aprile 2006 ed è posto al servizio di uno o più piani di incentivazione riservati a dirigenti e dipendenti della società e delle sue controllate.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nella riunione del 15 dicembre 2003, a rogito del notaio Ada Stiz n. 79292 di repertorio, in esercizio della facoltà attribuitagli dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi nominali euro 12.205.800,00 (dodicimiliduecentocinquemilaottocento/00) da offrire con sovrapprezzo a dirigenti e dipendenti della società e delle sue controllate, da sottoscrivere entro e non oltre il 28 febbraio 2006.</p> <p>Art. 5 bis</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte nelle forme di legge, anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già in circolazione.</p> <p>L'emissione di nuove azioni ordinarie o anche di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione, non richiede ulteriori</p>

	<p>approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.</p> <p>L'assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, co. 4, C.C.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci può delegare a norma dell'art. 2443 C.C. al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto d'opzione, con l'osservanza delle modalità e dei limiti previsti allo stesso articolo 2443 C.C.</p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato.</p> <p>Art. 5 ter La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, nonché gli strumenti finanziari partecipativi previsti dalla legge, con l'osservanza e nei limiti stabiliti di volta in volta dalla normativa in vigore al momento dell'emissione. L'emissione delle obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo ai sensi di legge. L'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria potrà delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, in una o più volte, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La proposta di modifica dell'articolo 5 è motivata prevalentemente dall'opportunità di dare una collocazione più appropriata alle parti relative: a) alla composizione del capitale sociale; b) alle regole dei successivi aumenti; c) agli altri titoli che potranno essere emessi dalla società; con riguardo alle modalità di aumento del capitale, si propone che la Società possa avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 2441, co. 4, cod. civ.. • Si è inserita la possibilità di emettere nuove azioni anche con diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie; al riguardo, la previsione dell'articolo 5 bis, co. 2, mira ad evitare un appesantimento della procedura nel caso di
--	--

	<p>emissione di azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ci si è avvalsi della facoltà offerta dall'art. 2443 c.c. di delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. • E' stata sin d'ora prevista la facoltà di deliberare l'emissione di azioni prive del diritto di voto o con voto limitato ex art. 2351 c.c. nonché degli strumenti finanziari partecipativi previsti dalla legge. • Inoltre, è stata confermata espressamente la previsione di legge che attribuisce all'organo amministrativo l'emissione delle obbligazioni non convertibili e, su delega dell'assemblea straordinaria, anche di quelle convertibili ai sensi dell'art. 2420 ter c.c..
<p>Art. 7 Formalità per la convocazione, diritto di intervento e rappresentanza</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea nonché le maggioranze deliberative e costitutive sono regolate dalla legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Art. 7 Formalità per la convocazione, diritto di intervento e rappresentanza</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea nonché le maggioranze deliberative e costitutive sono regolate dalla legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può peraltro essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anche in uno dei seguenti casi: (i) quando la Società sia tenuta ad approvare il bilancio consolidato; (ii) quando particolari esigenze, legate a novità legislative in materia fiscale, contabile o societaria, ovvero all'introduzione di nuovi sistemi di registrazione contabile lo richiedano. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.</p> <p>Art. 7 bis Assemblea in Audiovideoconferenza L'Assemblea potrà svolgersi anche in audiovideoconferenza; in questo caso gli Amministratori dovranno indicare, nell'Avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali sarà consentito di intervenire. Dovrà comunque essere consentito: - al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi dell'ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, verificare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire</p>

	<p>l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito;</p> <ul style="list-style-type: none">- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- a tutti gli intervenuti di partecipare intervenendo alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.. <p>La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.</p> <p><i>Nota:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• In recepimento del disposto dell'art. 2364, si è definito il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria e la possibilità di proroga ai sensi di legge.• L'art. 7 bis disciplina lo svolgimento dell'assemblea in audiovideoconferenza.
--	---

<p>Art. 8 Presidenza dell'assemblea</p> <p>L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, ove nominato, e in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, che può sceglierlo anche al di fuori degli azionisti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando la redazione del verbale dell'Assemblea sia affidata ad un notaio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, oppure dal notaio se nominato.</p>	<p>Art. 8 Presidenza dell'assemblea</p> <p>L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, ove nominato, o in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, che può sceglierlo anche al di fuori degli azionisti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando la redazione del verbale dell'Assemblea sia affidata ad un notaio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, verificare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, oppure dal notaio se nominato.</p> <p>Art. 8 bis</p> <p>Le competenze dell'assemblea in sede ordinaria e straordinaria sono quelle stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.</p> <p><i>Nota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'articolo è sostanzialmente invariato: le modifiche di forma recepiscono il nuovo testo dell'art. 2371 cod. civ. • L'art. 8 bis rimanda alla normativa vigente le competenze dell'assemblea.
<p>Art. 9 Organo Amministrativo</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina dall'Assemblea, che in ogni caso non può superare i tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.</p> <p>Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal</p>	<p>Art. 9 Organo Amministrativo</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione, e ne fissa il compenso annuale, fermo il disposto dell'art. 2389, co. 3, C.C.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina dall'Assemblea, che in ogni caso non può superare i tre esercizi. I Consiglieri sono rieleggibili.</p> <p>Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cesserà l'intero Consiglio che si</p>

momento della sua ricostituzione.	<p>intenderà immediatamente decaduto. In tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p><i>Nota:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• E' stata formalmente precisata la modalità di fissazione del compenso degli amministratori e sostituito il termine "anni" con "esercizi", come previsto dall'art. 2383, co.2, c.c..• E' stata inserita – in espressa adesione ad una delle opzioni di legge – la legittimazione alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel caso in cui decada l'intero Consiglio per cessazione della maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea.
-----------------------------------	---

Art. 10 Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazione alcuna, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

In particolare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge,

- l'approvazione dei *budget* e dei piani triennali,
- la fissazione dei criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni,
- la nomina e la revoca di direttori generali e la ratifica di operazioni significative con parti correlate.

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale, il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento,
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti di delega, ad uno o più amministratori,
- nominare uno o più Comitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in tema di *corporate governance*,
- nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà,
- nominare, o attribuire ad amministratori la facoltà di nominare, direttori, vice direttori, procuratori, e, più, in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o altri consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Tale comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 10 Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazione alcuna, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

In particolare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge,

- l'approvazione dei *budget* e dei piani triennali,
- la fissazione dei criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni,
- la nomina e la revoca di direttori generali e la ratifica di operazioni significative con parti correlate.

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale, il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento,
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti di delega, ad uno o più amministratori,
- nominare uno o più Comitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in tema di *corporate governance*,
- nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà,
- nominare, o attribuire ad amministratori la facoltà di nominare, direttori, vice direttori, procuratori, e, più, in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:

- le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Art. 10 bis Informazione

Il Presidente e/o i consiglieri delegati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo

	<p>economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ. Tale comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata a ciascun consigliere ed al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p><i>Nota:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• E' stata colta la possibilità offerta dall'art. 2365, co.2 c.c. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza su alcune materie prima attribuite alla competenza dell'Assemblea .• L'art. 10 bis descrive dettagliatamente la procedura di informativa a carico del Presidente e/o dei consiglieri delegati.
--	---

<p>Art. 13 Convocazione del Consiglio</p> <p>Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove (in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America), ogni qual volta lo giudichi opportuno nell'interesse sociale o ne sia fatta domanda scritta indicante gli argomenti da trattare dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, o ancora da almeno due dei suoi membri, e ne formula l'ordine del giorno.</p> <p>La convocazione indicherà la data della riunione, l'ora ed il luogo e gli argomenti da trattare. Detta convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino ad un minimo di ventiquattro ore. Della convocazione viene dato, nello stesso termine, avviso ai Sindaci effettivi.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in audiovideoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p>	<p>Art. 13 Convocazione del Consiglio</p> <p>Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove (in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America), ogni qual volta lo giudichi opportuno nell'interesse sociale o ne sia fatta domanda scritta indicante gli argomenti da trattare dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, o ancora da almeno due dei suoi membri, e ne formula l'ordine del giorno.</p> <p>La convocazione indicherà la data della riunione, l'ora ed il luogo e gli argomenti da trattare. Detta convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o posta elettronica con notifica di lettura da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino ad un minimo di ventiquattro ore. Della convocazione viene dato, nello stesso termine, avviso ai Sindaci effettivi.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in audiovideoconferenza, o anche in audioconferenza, purché risulti garantito al Presidente della riunione di accertare l'esatta identificazione delle persone e la legittimazione a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p><i>Nota:</i> è stata inserita la modalità di invio della convocazione del Consiglio di Amministrazione per posta elettronica e la possibilità che lo stesso si riunisca in audioconferenza.</p>
	<p>Art. 14 bis</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in audiovideoconferenza o anche in audioconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente.</p>

	<i>Nota:</i> E' stato inserito l'art. 14 bis che prevede la possibilità di tenere le riunioni del Collegio Sindacale in audiovideoconferenza o anche in audioconferenza.
Titolo VIII Disposizioni finali Art. 18 Scioglimento e liquidazione Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società spetta all'assemblea di stabilire le modalità di liquidazione. L'assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.	Titolo VIII Recesso. Disposizioni finali Art. 18 Scioglimento e liquidazione Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società spetta all'assemblea di stabilire le modalità di liquidazione. L'assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento. Art. 18 bis Recesso E' espressamente escluso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni inerenti: - la proroga della durata della società; - l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. <i>Nota:</i> l'art. 18 bis prevede i casi di esclusione del diritto di recesso, come espressamente consentito dall'art. 2437, co. 2, cod. civ.

Se la proposta formulata incontra il Vostro consenso, Vi invitiamo a modificare gli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 e 13 dello statuto sociale e aggiungervi gli articoli 5 bis, 5 ter, 7 bis, 8 bis, 10 bis, 14 bis e 18 bis, adottando le formulazioni sopra riportate, e attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per curare gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli pubblicitari, connessi all'attuazione della deliberanda modifica dello Statuto sociale; nonché per introdurre nelle adottande deliberazioni eventuali modificazioni di carattere formale o che comunque fossero richieste dalle competenti Autorità.

Treviso, 11 marzo 2004

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Stefano Beraldo